



Decreto Dirigenziale n. 200 del 26/10/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 9 - UOD Tutela qualità, tracciabil prod agricolt e zootecnici serv di svil agric

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE ALL'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE DELLE BASI SPUMANTE PRODOTTE DA VARIETA' DI VITI IDONEE ALLA SPUMANTIZZAZIONE, ATTE ALLA PRODUZIONE DI VINI SPUMANTI, VINI SPUMANTI DI QUALITA' E VINI SPUMANTI DI QUALITA' DEL TIPO AROMATICO PER LA REGIONE CAMPANIA VENDEMMIA 2016.

IL DIRIGENTE

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, così come modificato dal regolamento (CE) 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che contempla, a decorrere dal 1 Agosto 2009 il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli;

VISTO il regolamento (CE) 606/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protetta; e indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali;

VISTO il regolamento (CE) 670/09 della Commissione con il quale sono state apportate modifiche al citato reg. 606/2009;

VISTO il regolamento (CE) 423 della Commissione dell'8 maggio 2008 che istituisce il codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

VISTO decreto 23 dicembre 2009 recante le disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n.428 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea;

VISTO il DLgs 8 aprile 2010 n.61 sulla Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 delle legge 7 luglio 2009 n.88;

VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali -Ispettorato Centrale Repressione Frodi- del 5 agosto 2005 relativa ai controlli della campagna vendemmiale;

VISTO il D.M. 8 agosto 2008 n. 2552 recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n.555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82, concernente le disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, ed in particolare l'art. 9 della suddetta legge n. 82 del 20/02/2006 che sancisce la competenza delle Regioni a stabilire annualmente, con un proprio provvedimento, il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e rifermentazioni dei vini;

PREMESSO che con nota Prot. n. 0608950 del 19/09/2016 il Servizio Territoriale Provinciale di Benevento ha comunicato che, sulla base della richiesta formulata dalla cantina "La Guardiense" e degli accertamenti effettuati, nell'area oggetto di provvedimento, nel corso della primavera/estate 2016, si sono verificate condizioni climatiche sfavorevoli, per cui si è riscontrata la sussistenza delle condizioni per le quali si rende necessaria la pratica dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti ottenuti dalle uve raccolte in dette aree;

CONSIDERATO che con DRD n.177 del 26/09/2016 si è provveduto a:

- autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale su tutti i prodotti ottenuti dalle uve, atte a dare vini da tavola e vini a IGP per la provincia di Benevento, appartenenti alle varietà di uve da vino idonee indicate nell'allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale
- di stabilire che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, da effettuarsi secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa, sia non superiore a 1,5 gradi;

CONSIDERATO che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria anche per le basi spumante (couvee') atte a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico della vendemmia 2016;

CONSIDERATO che il presente decreto è un atto dell'Amministrazione Regionale di cui è disposta la pubblicità in base all'ordinamento vigente;

RITENUTO, pertanto, di dover emanare il provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

VISTA la nota prot. P.G./2014/166279 del 07/03/2014 del Direttore Generale – DG. 52.06;

DECRETA:

per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:

- di autorizzare per la Regione Campania (vendemmia 2016), l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle basi spumante, giustificato dal punto di vista tecnico, prodotte da varietà di viti di cui si fa riferimento all'Allegato II, Sez. A, punto 4, del Regolamento (CE) n.606/2009, idonee alla spumantizzazione atte alla produzione dei vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico;
- di stabilire che l'aumento del titolo alcolometrico da effettuarsi secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa non deve superare 1,5% vol;
- di notificare il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica;
- di notificare il presente provvedimento all' Ispettorato Centrale Qualità e Repressioni Frodi di Napoli ed Agroqualità spa sede di Avellino;
 - di inviare telematicamente il presente decreto all'UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale BURC per la pubblicazione ai sensi dell'art. 2 (punto i) del regolamento regionale approvato con DGR n. 1516/03;
 - di inviare il presente al Sig. Assessore all'Agricoltura, alla UDCP – Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – “Archiviazione Decreti Dirigenziali”, alla UOD 11 Sviluppo Produzioni Vegetali e ai Servizi Territoriali Provinciali.

PASSARI